



DISCIPLINARE
PER LA PRESENTAZIONE E L'ESAME DELLE LISTE
DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

(Rif.: Legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss.mm.ii. - Circolare Ministero dell'Interno n. 32/2014 e ss.mm.ii. – Istruzioni ministeriali)

Per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni del Consiglio metropolitano di Roma Capitale si applicano le disposizioni della legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss.mm.ii., le indicazioni delle circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e n. 35/2014 nonché, per quanto ivi non espressamente disciplinato, la normativa vigente e, analogamente e per quanto compatibili, le *Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature - Elezioni comunali 2021*, emanate dal Ministero dell'Interno, cui pertanto si fa rinvio.

Si precisa, ad ogni buon conto, che, ove in data successiva alla redazione e alla pubblicazione del presente disciplinare dovessero intervenire novità normative e/o ulteriori istruzioni da parte dei competenti Organi, le indicazioni fornite con questo documento dovranno intendersi aggiornate e/o integrate con la disciplina sopravvenuta.

Si rammenta che il Consiglio metropolitano è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Città metropolitana. Sono eleggibili a Consigliere metropolitano i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere metropolitano.

Il Sindaco metropolitano Prof. Roberto Gualtieri, con Decreto n. 128 del 5 novembre 2021, ha convocato i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale, che si terrà domenica 19 dicembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 23.00, presso la sede della Città metropolitana, sita a Roma in Via IV Novembre n. 119/A (Palazzo Valentini). Per l'effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge n. 56/2014 e ss.mm.ii., le liste dei candidati al Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale **devono essere presentate all'Ufficio Elettorale appositamente costituito in questa Città metropolitana, presso la sede di Palazzo Valentini, Via IV Novembre n. 119/A – Roma, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di domenica 28 novembre 2021 e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di lunedì 29 novembre 2021.**

Le liste:

- devono essere composte da un numero di candidati non inferiore a 12 (corrispondente alla metà dei Consiglieri da eleggere) e non superiore a 24 (corrispondente al totale dei Consiglieri da eleggere);
- devono essere sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto, corrispondente a n.¹ elettori, secondo quanto previsto con atto che sarà successivamente emanato;
- devono rispettare le disposizioni a tutela della rappresentanza di genere contenute nell'art. 1, comma 27, della legge 56/2014, come appresso chiarito.

¹ Tale numero potrà essere definito solo dopo l'accertamento degli aventi diritto al voto al 35° giorno (14 novembre 2021) antecedente quello della votazione, a seguito di apposita comunicazione che ciascun Segretario comunale dei 121 Comuni dovrà fornire tra il 15 e il 17 novembre 2021 (ai fini del suddetto calcolo si procederà con arrotondamento all'unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale). I relativi dati saranno pubblicati a cura di questa Città metropolitana entro il 19 novembre 2021.



Il citato art. 1, comma 27, della legge 56/2014 dispone che “*nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l’ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile*”.

A tal uopo si riporta di seguito un prospetto esemplificativo per la corretta determinazione della rappresentanza di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere metropolitano.

Numero candidati della lista	60%	40%	Genere A (numero massimo)	Genere B (numero minimo)
24	14,4	9,6	14	10
23	13,8	9,2	13	10
22	13,2	8,8	13	9
21	12,6	8,4	12	9
20	12	8	12	8
19	11,4	7,6	11	8
18	10,8	7,2	10	8
17	10,2	6,8	10	7
16	9,6	6,4	9	7
15	9	6	9	6
14	8,4	5,6	8	6
13	7,8	5,2	7	6
12	7,2	4,8	7	5

I candidati alla carica di consigliere metropolitano non possono essere sottoscrittori della propria lista né di altre liste per la medesima elezione. Le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (Articoli 28, terzo comma, e 32, quarto comma, del Testo Unico n. 570/1960). Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata per prima.

Le dichiarazioni di presentazione delle liste possono contenere la designazione di un delegato effettivo e di un eventuale delegato supplente, i quali possono ricevere le comunicazioni di ammissione o ricasazione della lista da parte dell’Ufficio Elettorale, presenziare alle operazioni, a cura del predetto Ufficio, di sorteggio del numero d’ordine delle liste e designare un rappresentante di lista presso ciascun Seggio Elettorale costituito. In mancanza di tali delegati ogni comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà rivolta al capolista, che potrà svolgere le suddette attività dei delegati.

Per la presentazione delle liste dovranno essere prodotti i documenti di seguito indicati:



Città metropolitana di Roma Capitale

1. Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati alla carica di Consigliere metropolitano (*vedi modello allegato sub lett. A*), che, oltre all'anagrafica di ciascun sottoscrittore, dovrà recare indicazione della relativa carica rivestita nel rispettivo Comune, che è da intendersi resa ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazioni.
2. Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Consigliere metropolitano, contenenti anche la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante che lo stesso è Sindaco/Consigliere in carica di un Comune rientrante nel territorio della Città metropolitana di Roma nonché la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità e di ineleggibilità (*vedi modello allegato sub lett. B*).
3. Modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare cartaceo e su supporto digitale².
4. Nell'ipotesi in cui il contrassegno contenga simboli di partiti o gruppi politici, rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel Consiglio regionale, atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del Presidente o Segretario o Rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o del gruppo politico in questione.

Si precisa che le dichiarazioni di presentazione della lista dei candidati (con i prescritti allegati a corredo delle stesse), da produrre su moduli a forma libera con il contrassegno, nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati e sottoscrizioni autenticate, devono essere accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature. Sia tali accettazioni sia le firme dei sottoscrittori delle liste sono autenticate da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'art. 14 della legge n. 53/1990 e ss.mm.ii, secondo cui "1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine. 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature".

La Città metropolitana di Roma Capitale, nell'intento di facilitare la presentazione delle liste, ha predisposto **i modelli**, che sono allegati al presente disciplinare, contenenti:

- la dichiarazione di presentazione della lista [*mod. denominato "MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE METROPOLITANO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE"* e *qui allegato sub lett. A*)]. La dichiarazione di presentazione della lista consisterà in un atto principale (cfr. fac-simile di atto principale) e in un numero di atti separati

² Al riguardo si vedano le indicazioni contenute nel prosieguo del presente disciplinare e quelle riportate nella Nota esplicativa, allegata al disciplinare medesimo, denominata "Modalità di redazione e presentazione del contrassegno", formulate tenuto conto della circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno e delle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature - Elezioni comunali 2021, applicabili ove compatibili.



(cfr. fac-simile di atto separato) che sia sufficiente a raccogliere il prescritto numero di sottoscrizioni (da utilizzare come illustrato nella Nota esplicativa a ciò dedicata, di cui si dirà appresso). Gli atti separati sono, quindi, parte integrante della dichiarazione stessa.

- la dichiarazione di accettazione della candidatura [*mod. denominato* “MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE METROPOLITANO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE” e *qui allegato sub lett. B*].

Come poc'anzi anticipato, questo ufficio ha redatto alcune **Note esplicative**, anch'esse allegate al presente disciplinare, su questioni riguardanti le modalità di presentazione delle liste. Resta inteso che, ove dovessero emergere, successivamente alla pubblicazione del presente disciplinare, problematiche inerenti la presentazione delle liste, potranno essere redatte ulteriori note esplicative, che saranno tempestivamente pubblicate sul sito internet di questa Amministrazione.

Le liste devono essere corredate di un contrassegno elettorale di forma circolare da riprodurre nella scheda di votazione, al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel Consiglio regionale della Regione Lazio. Qualora il contrassegno contenga simboli di tali partiti o gruppi politici, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi del citato art. 14 della legge n. 53/1990. I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono comunque riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsunzione (circolare n. 32/2014, par. 6, pag. 7).

In materia di contrassegni si fa altresì rinvio, come anticipato, alle *Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature - Elezioni comunali 2021* (pubblicazione n. 1), che contengono indicazioni dettagliate al riguardo, analogicamente applicabili, per quanto compatibili, alla procedura per l'elezione del Consiglio metropolitano, nonché alla Nota esplicativa all'uopo redatta e qui allegata.

Si riportano di seguito i passaggi più rilevanti delle predette Istruzioni (par. 1.8 – pagg. 60 e ss.):

“Affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. L'articolo 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che il contrassegno di lista deve essere depositato: •a mano su supporto digitale oppure •in tre esemplari in forma cartacea. [...] A pena di riconsunzione, previo invito alla sostituzione, deve considerarsi vietato anche l'uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società. [...] Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia o sigla che richiami tale ideologia anche indirettamente. Infatti, la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole, sigle o simboli deve considerarsi vietata a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645. [...] Il contrassegno potrà essere anche figurato e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del medesimo contrassegno depositato ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570/1960 e successive modificazioni. [...] Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene



opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni presentati in forma cartacea siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto. Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi. Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio. Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore. Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine: •delle espressioni letterali che si trovano nel contrassegno, •delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno medesimo, •delle tonalità di colore. Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l'immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti?.

L'Unità Operativa preposta alla ricezione delle liste, appositamente costituita, provvederà ad un primo controllo formale accertando la completezza della documentazione presentata in base a quanto previsto dalla normativa vigente e rilasciando apposita ricevuta di avvenuta consegna recante l'indicazione del giorno e dell'ora di presentazione e l'elenco di tutti gli atti depositati.

L'Ufficio Elettorale provvederà quindi, nei tempi prescritti, alla verifica e al controllo della regolarità delle liste presentate e di tutta la documentazione a corredo delle stesse, compiendo, nello specifico, le seguenti operazioni:

I - ACCERTAMENTO DELLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE.

Il termine per la presentazione delle liste, ai fini dell'elezione del Consiglio metropolitano, è quello sopra indicato e di seguito riportato: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di domenica 28 novembre 2021 e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di lunedì 29 novembre 2021.

Pertanto come prima operazione l'Ufficio Elettorale dovrà accertare che la presentazione delle liste sia avvenuta nel rispetto di tale termine. Qualora dovesse accertare che la lista sia stata presentata oltre tale termine, l'Ufficio Elettorale provvederà a ricusarla.

II - VERIFICA DEL NUMERO DEI PRESENTATORI DELLE LISTE E DELLA REGOLARITÀ DEI MODULI CONTENENTI LE FIRME.

L'Ufficio Elettorale controllerà se il numero dei presentatori è quello previsto dalla legge (art. 1, comma 26, legge n. 56/2014: almeno il 5% degli aventi diritto al voto - vedi nota 1 a piè pagina) e se le firme sono state regolarmente apposte.

Accerterà il diritto di elettorato attivo dei presentatori delle liste secondo le disposizioni della legge n. 56/2014 (Sindaci e Consiglieri) e che le firme dei presentatori delle liste siano state regolarmente autenticate (cfr. pag. 72 e ss. Par. 3.4.2 Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature - Elezioni comunali 2021).

L'Ufficio Elettorale, espletati i controlli di cui sopra, dovrà:

- ricusare le liste le cui firme non siano state regolarmente apposte;
- depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata;
- depennare i sottoscrittori per i quali il requisito di elettore (Sindaco o Consigliere) non risulti documentato;
- depennare i sottoscrittori che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra lista depositata in precedenza. Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste, è considerata valida la sottoscrizione autenticata per prima.

Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori, che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate, inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere ricusata.

III – ESAME DELLA LISTA E DELLA POSIZIONE DEI SINGOLI CANDIDATI.

L'Ufficio Elettorale effettua i seguenti controlli:

- accerta che ciascuna lista presentata sia composta da un numero di candidati non inferiore a 12 (corrispondente alla metà dei Consiglieri da eleggere) e non superiore a 24 (corrispondente al totale dei Consiglieri da eleggere). Nel caso in cui i candidati compresi nella lista fossero in numero inferiore a 12, la lista dovrà essere ricusata. Nel caso in cui i candidati compresi nella lista fossero in numero superiore a 24, saranno ruscate le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista medesima;
- controlla che siano rispettate le disposizioni a tutela della rappresentanza di genere contenute nell'art. 1, comma 27, della legge 56/2014. In caso contrario, riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni di che trattasi. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto (art. 1, comma 26, della legge 56/2014) è inammissibile;
- controlla, per ogni candidato, la eventuale sussistenza di cause di incandidabilità secondo le modalità stabilite dagli artt. 10 e 12 del D.lgs. n. 235/2012. L'accertamento della sussistenza di cause di incandidabilità dà luogo alla cancellazione dalle liste (*cf. pag. 76 e ss. delle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature - Elezioni comunali 2021*);
- controlla le dichiarazioni di accettazione delle candidature (*cf. modello allegato, redatto secondo quanto indicato nelle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature - Elezioni comunali 2021, pag. 139 e ss.*), verificando che siano state prodotte e che siano regolari;
- controlla che i candidati siano effettivamente Sindaci o Consiglieri comunali in carica. Le candidature di persone che non sono eleggibili per la relativa consultazione sono ruscate dall'Ufficio Elettorale;
- controlla i nomi dei candidati compresi nelle varie liste al fine di procedere alla cancellazione dalla lista dei nomi dei candidati che figurano in altra lista già presentata.

IV – ESAME DEI CONTRASSEGNI DI LISTA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEGLI STESSI

L'Ufficio Elettorale procede, altresì, all'esame dei contrassegni di lista, verificando che gli stessi non siano tra loro confondibili, che non riportino simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici, che non riproducano immagini o soggetti religiosi e che, qualora contengano simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel Consiglio regionale, sia depositato un atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del presidente o segretario o rappresentate legale, a livello nazionale, regionale o provinciale, del partito o gruppo politico stesso, autenticato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53/1990 e ss.mm.ii. (circolare n. 32/2014, par. 6, pag. 7).



L'Ufficio Elettorale, ove il contrassegno non rispetti le anzidette prescrizioni, inviterà il presentatore della lista a provvedere alla relativa sostituzione entro il termine massimo di 24 ore, che decorrerà dalla relativa comunicazione all'interessato³, pena la riconsiderazione della lista medesima.

In caso di sostituzione del contrassegno, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

L'Ufficio Elettorale, dopo la scadenza del termine assegnato per la sostituzione dei contrassegni, indirà una nuova riunione per prendere visione dei nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite (*cf. pag. 90 e ss. delle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature - Elezioni comunali 2021*).

V – COMPLETAMENTO DELL'ESAME DELLE LISTE

L'Ufficio Elettorale completa l'esame delle liste entro il 18° giorno antecedente quello della votazione che, nel caso di specie, è il 1° dicembre 2021.

Completato l'esame delle liste, l'Ufficio Elettorale ne comunica tempestivamente l'esito ai delegati delle liste o, se tali delegati non sono stati designati, ai capolista.

VI – EVENTUALE SANATORIA DI IRREGOLARITÀ E TERMINE PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI DI AMMISSIONE O RICUSAZIONE DELLE LISTE

L'Ufficio Elettorale, in caso di irregolarità sanabili, può assegnare un termine massimo di 24 ore, che decorrerà dalla relativa comunicazione all'interessato⁴, per l'eventuale integrazione istruttoria. Decorso infruttuosamente tale termine, la lista sarà definitivamente riconsiderata.

L'Ufficio Elettorale, dopo la scadenza del termine assegnato per l'integrazione istruttoria, indirà una nuova riunione per prendere visione dei nuovi documenti e per deliberare al riguardo.

Fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo V, l'Ufficio Elettorale adotta i provvedimenti definitivi di ammissione o riconsiderazione delle liste entro il termine massimo del 15° giorno antecedente quello della votazione (par. 7, pag. 9 della circolare n. 32/2014) che, nel caso di specie, è il 4 dicembre 2021, dandone tempestiva comunicazione ai delegati delle liste o, se tali delegati non sono stati designati, ai capolista.

VII - IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE DELLE LISTE O DI CANDIDATI DAL PROCEDIMENTO ELETTORALE.

Per il dettaglio delle modalità di impugnazione dei provvedimenti di esclusione si rinvia alle Istruzioni ministeriali (*cf. pag 91, Par. 3.4.6 delle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature - Elezioni*

³ La comunicazione sarà effettuata dall'Ufficio Elettorale in modo tempestivo, telefonicamente ovvero, nell'ipotesi di mancato raggiungimento telefonico, tramite posta elettronica certificata; in tale ultimo caso il termine delle 24 ore decorrerà dall'orario di avvenuta consegna della pec. In ragione di ciò sarà essenziale l'esatta indicazione, in sede di presentazione della lista (nell'apposito spazio a ciò dedicato nel modello messo a disposizione), dei riferimenti telefonici e dell'indirizzo di pec.

⁴ La comunicazione sarà effettuata dall'Ufficio Elettorale in modo tempestivo, telefonicamente ovvero, nell'ipotesi di mancato raggiungimento telefonico, tramite posta elettronica certificata; in tale ultimo caso il termine delle 24 ore decorrerà dall'orario di avvenuta consegna della pec. In ragione di ciò sarà essenziale l'esatta indicazione, in sede di presentazione della lista (nell'apposito spazio a ciò dedicato nel modello messo a disposizione), dei riferimenti telefonici e dell'indirizzo di pec.



comunali 2021).

VIII - SORTEGGIO DELLE LISTE DI CANDIDATI

L'Ufficio Elettorale, conclusa l'attività di ammissione o ricusazione delle liste con l'adozione dei relativi provvedimenti definitivi, procede, previa convocazione dei delegati, ove nominati, ovvero dei capolista, al sorteggio del numero d'ordine progressivo in base al quale i contrassegni delle liste dovranno essere riprodotti sulle schede di voto e sui manifesti elettorali.

IX – PUBBLICAZIONE DELLE LISTE CON I NOMINATIVI DEI CANDIDATI

Per quanto previsto dalla circolare n. 32/2014 (par. 8, pag. 9), le liste con i nominativi dei candidati a Consigliere metropolitano, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio, sono pubblicate nel sito internet di questa Città metropolitana entro l'8° giorno antecedente quello della votazione che, nel caso di specie, è il giorno 11 dicembre 2021.

Roma, 16 novembre 2021

Il Segretario Generale
Presidente dell'Ufficio Elettorale
F.to Salvatore Pignatello



MODULISTICA e Note esplicative

allegati al Disciplinare per la presentazione e l'esame delle liste
dei candidati alle elezioni del Consiglio metropolitano
della Città metropolitana di Roma Capitale

(Rif.: Legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss.mm.ii. - Circolare Ministero dell'Interno n. 32/2014 e ss.mm.ii. – Istruzioni ministeriali)

Allegato *sub* lett. A

**MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE METROPOLITANO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

(fac-simile ATTO PRINCIPALE)



I sottoscritti elettori, Sindaci e Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, nel numero di, risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero di atti separati, nonché da numero di dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal quarto comma dell'art. 28 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e ss.mm.ii.,

DICHIARANO DI PRESENTARE

per l'elezione del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale, che avrà luogo il **19 dicembre 2021**, una lista di numero candidati alla carica di Consigliere metropolitano⁵, nelle persone e nell'ordine seguenti:

- 1.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 2.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 3.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

⁵ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 26, della legge n. 56/2014 e ss.mm.ii. nonché dalla circolare n. 32/2014 l'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, **composte da un numero di candidati non inferiore a 12 e non superiore a 24, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto**; per quanto disposto dal successivo comma 27, **nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati**, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.



Città metropolitana di Roma Capitale

- 4.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 5.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 6.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 7.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 8.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 9.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 10.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 11.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 12.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 13.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 14.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 15.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 16.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 17.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 18.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 19.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 20.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 21.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 22.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 23.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 24.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)



La lista si contraddistingue con il seguente contrassegno⁶.....

Delegano, quale delegato effettivo, il sig.....
 nato ail.....
 e domiciliato in.....
 e (*eventualmente*) quale delegato supplente, il sig.....
 nato ail.....
 e domiciliato in.....

i quali possono ricevere le comunicazioni di ammissione o ricusazione della lista, presenziare alle operazioni dell'Ufficio Elettorale - appositamente costituito, ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge n. 56/2014, presso la Città metropolitana di Roma Capitale - di sorteggio delle liste e designare un rappresentante di lista presso ciascun seggio elettorale costituito, purché questi siano in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente, uniscono:

- a) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere metropolitano, firmate da ciascun candidato ed autenticate, contenenti anche la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante che lo stesso è Sindaco/Consigliere in carica di un Comune rientrante nel territorio della Città metropolitana di Roma nonché la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
- b) modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare cartaceo e su supporto digitale;
- c) nell'ipotesi in cui il contrassegno contenga simboli di partiti o gruppi politici, rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel Consiglio regionale, atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del Presidente o Segretario o Rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o del gruppo politico in questione.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio Elettorale i sottoscritti eleggono domicilio presso il Sig⁷.....

nato ail.....
e

dimorante inVian.....

Tel.....Cell..... E-mail

.....

Posta Elettronica Certificata

....., addì 20

⁶ Al riguardo si vedano le indicazioni contenute nel disciplinare e quelle riportate nella Nota esplicativa allegata, denominata "Modalità di redazione e presentazione del contrassegno".

⁷ Secondo quanto previsto dalla circolare n. 32/2014 (par. 6) il soggetto preposto a ricevere le comunicazioni è il delegato, ove nominato. In mancanza di designazione del delegato, ogni eventuale comunicazione, relativa agli atti del procedimento, sarà fatta ai capolista delle liste di candidati per le elezioni dei Consigli metropolitani, che potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati.



FIRME DEI SOTTOSCRITTORI⁸

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), che il titolare/i titolari del trattamento è/sono il/i promotore/i della sottoscrizione e cioè . . .
.....⁹, con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati dall'Ufficio Elettorale, costituito presso la sede di questa Città metropolitana, per le sole finalità previste dal testo unico 16 maggio 1960 n. 570 e ss.mm.ii., per quanto compatibile, dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dalla legge 7 aprile 2014 n. 56, secondo modalità a ciò strettamente collegate. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del citato Regolamento generale sulla protezione dei dati.

COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Indicare la carica rivestita e il Comune presso il quale è ricoperta ¹⁰	Firma
Documento di identificazione.....				
Documento di identificazione.....				
Documento di identificazione.....				
Documento di identificazione.....				
Documento di identificazione.....				

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del citato Regolamento generale sulla protezione dei dati, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati (n.*specificare il numero in cifre e in lettere*), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

⁸ Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 56/2014, **le liste dei candidati devono essere "sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto".**


⁹ Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

¹⁰ L'indicazione della carica rivestita è da intendersi resa ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazioni.



Città metropolitana
di Roma Capitale

....., addì 20



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(fac-simile ATTO SEPARATO)



**PRESENTAZIONE DELLA LISTA
DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA
CITTÀ' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

Elenco n.....dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno.....
.....per l'elezione del
Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale, che avrà luogo il giorno **19
dicembre 2021**

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE METROPOLITANO

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	



SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), che il titolare/i titolari del trattamento è/sono il/i promotore/i della sottoscrizione e cioè . . .
.....¹¹, con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati dall'Ufficio Elettorale, costituito presso la sede di questa Città metropolitana, per le sole finalità previste dal testo unico 16 maggio 1960 n. 570 e ss.mm.ii., per quanto compatibile, dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dalla legge 7 aprile 2014 n. 56, secondo modalità a ciò strettamente collegate. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del citato Regolamento generale sulla protezione dei dati.

COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Indicare la carica rivestita e il Comune presso il quale è ricoperta¹²	Firma del sottoscrittore
Documento di identificazione.....				
Documento di identificazione.....				
Documento di identificazione.....				
Documento di identificazione.....				
Documento di identificazione.....				
Documento di identificazione.....				

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del citato Regolamento generale sulla protezione dei dati, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati (n.*specificare il numero in cifre e in lettere*), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.


¹¹ Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

¹² L'indicazione della carica rivestita è da intendersi resa ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazioni.



Città metropolitana
di Roma Capitale

....., addì 20



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione



Allegato *sub* lett. B

**MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE METROPOLITANO
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

Il sottoscritto¹³
nato a..... il.....

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere metropolitano nella lista recante il
contrassegno.....
.....
per l'elezione di n. 24 componenti del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma
Capitale, che si svolgerà il giorno **19 dicembre 2021**.

A tal fine

DICHIARA ALTRESI'

ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali nelle
quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi

- di essere:

- o Sindaco in carica nel Comune di
- o Consigliere in carica nel Comune di

- di non aver accettato la candidatura in altre liste per l'elezione del medesimo Consiglio metropolitano;
- di non aver sottoscritto la propria o altre liste;
- di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall'articolo 10 del d. lgs. 31 dicembre 2012 n. 235;
- di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità di cui all'art. 60 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

....., addì 20

Firma

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA¹⁴
DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE METROPOLITANO
CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA**

A norma dell'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e per le finalità di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 e ss.mm.ii., certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal Sig.....

nato a.....il.....

domiciliato in.....

da me identificato con il seguente documento.....n.

rilasciato da.....il.....

¹³ Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Consigliere metropolitano; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.


¹⁴ L'autenticazione della firma va effettuata da uno dei soggetti indicati dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì20



Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione



NOTE ESPLICATIVE

NOTA SU

DELEGATI E RAPPRESENTANTI DI LISTA

Si riporta, di seguito, quanto stabilito dalla Circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali in merito alle **modalità di designazione dei delegati e dei rappresentanti di lista ed ai requisiti di legittimazione dei medesimi.**

“Le dichiarazioni di presentazione [...] delle liste di candidati per le elezioni dei consigli metropolitani [...] possono contenere la designazione del nominativo di un delegato effettivo ed, eventualmente, anche di un delegato supplente, che possa sia ricevere le comunicazioni di ammissione o ricasazione della lista, sia presenziare alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sorteggio delle liste [...], designando anche i rappresentanti di lista [...] presso il seggio e presso le eventuali sottosezioni. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta [...] ai capolista delle liste di candidati per le elezioni dei consigli metropolitani [...], che potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati.” (par. 6 - pag. 7)

“Il delegato effettivo (o, in caso di impedimento, il delegato supplente) designato nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati [...], può, a sua volta, designare un solo rappresentante della lista [...] presso ciascun seggio/ sottosezione costituito. In mancanza di designazione di delegati, la designazione del rappresentante della lista [...] può essere fatta esclusivamente dal capolista della lista di candidati per le elezioni dei consigli metropolitani [...]. Le designazioni, autenticate ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53/90, devono pervenire all'Ufficio elettorale entro le ore 15 del sabato, oppure direttamente al seggio/ sottosezione prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Il rappresentante della lista [...] presso il seggio/ sottosezione può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati; per dimostrare tale qualità, è sufficiente esibire al presidente la tessera elettorale.” (par. 12 - pag.11)

NOTA SU

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI – UTILIZZO DI FOGLI SEPARATI

Con riferimento al modello messo a disposizione da questa Città metropolitana, denominato “*Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di Consigliere metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale*”, si rammenta, a precisazione delle modalità di presentazione delle liste e della documentazione a corredo delle stesse, quanto previsto dal Testo Unico n. 570/1960 secondo cui la firma dei sottoscrittori deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi.

Alla luce di ciò si fa presente che, se la dichiarazione di presentazione della lista è redatta su più fogli, tutti i fogli devono essere materialmente collegati al modulo principale mediante apposizione trasversale del timbro e della firma del pubblico ufficiale autenticante. In alternativa a tale modalità tutti i fogli dovranno recare il contrassegno e la lista completa dei candidati con i relativi dati anagrafici oppure la dichiarazione che i presentatori sono informati dell'identità del promotore della sottoscrizione (indicando, in quest'ultimo caso, la denominazione del partito o del gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione, con relativa sede).

Si riportano al riguardo rilevanti passaggi di alcune pronunce adottate dal Consiglio di Stato, concernenti la RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI e l'UTILIZZO DI FOGLI SEPARATI.



« I modelli su cui sono raccolte le firme per la presentazione delle candidature [...] devono garantire il collegamento tra i singoli fogli sottoscritti e il contrassegno di lista e i nominativi dei candidati. Inidoneo allo scopo è, perciò, il foglio sottoscritto, privo di riferimenti, spillato sull'atto principale» – Quinta Sezione Decisione 4 marzo 2005, n. 856

« La raccolta delle firme di presentazione di una lista elettorale può essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, soddisfano tutti i requisiti formali previsti dal [...] testo unico n. 570 del 1960 (presenza del contrassegno e della lista completa dei candidati con relativi dati anagrafici) oppure se tali fogli sono già materialmente collegati al modulo principale attestata dall'apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante» – Quinta Sezione Decisione 23 settembre 2005, n. 5011.

« È legittima l'esclusione di una lista elettorale nel caso in cui le sottoscrizioni degli elettori siano apposte, in parte, su un modulo di più facciate, che non rechi il contrassegno di lista e i nomi dei candidati [...] e sia semplicemente spillato, senza l'apposizione di un timbro o di una firma che attesti il collegamento tra i due fogli, ad un altro modulo recante il contrassegno e i nominativi. Nella fattispecie è stata ritenuta la validità della presentazione della lista nella quale la spillatura con i punti ad 'omega' sia apposta fra un (primo) foglio che riproduce l'elenco dei candidati, il simbolo e la descrizione della lista ed i fogli separati e aggiunti (uno o più) contenenti l'elenco dei presentatori con le sottoscrizioni validamente autenticate; la continuità tra il primo foglio e i successivi era assicurata dal timbro contenente il simbolo e la denominazione della lista o dalla dichiarazione che i presentatori erano informati dell'identità del gruppo politico promotore della sottoscrizione» – Quinta Sezione Decisione 7 novembre 2006, n. 6545.

« In caso di sottoscrizioni dei presentatori della lista apposte su di un foglio privo del contrassegno di lista e dell'indicazione del nome e cognome dei candidati e relativi dati anagrafici, non materialmente collegato, neppure tramite timbri a congiunzione dei due fogli, al foglio recante gli elementi essenziali ora detti ed in calce al quale era stata apposta l'attestazione di autenticità delle firme non vi è alcuna certezza in merito alla consapevolezza che i sottoscrittori, all'atto della sottoscrizione stessa, fossero nella effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che avrebbero sottoscritto [...] La ratio della norma di cui agli articoli 28, quarto comma, e 32, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista e ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione sottoscritto, cosicché la sua violazione determina l'illegittimità della sua eventuale ammissione, non assumendo rilevanza nemmeno le dichiarazioni formalizzate dai sottoscrittori e dal pubblico ufficiale autenticatore che danno conto della piena ed esclusiva riferibilità di quelle firme a quella determinata lista» – Quinta Sezione Decisione 27 ottobre 2005, n. 5985.

«La raccolta delle firme di presentazione di ogni lista può essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, presentano tutti i requisiti di forma previsti dagli articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, oppure se tali fogli sono già materialmente collegati al modulo principale, come attestato dall'apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante. Nel caso in cui i moduli aggiuntivi, utilizzati per la sottoscrizione delle liste di candidati, siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, i medesimi devono essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, ecc.), in modo da mettere in grado l'organo preposto all'esame e all'ammissione delle candidature di verificare, in maniera inequivoca, che i sottoscrittori siano stati consapevoli di aver dato il proprio appoggio a quella determinata lista e ai relativi candidati.» - Quinta Sezione Sentenza 9 maggio 2014, n. 2391



NOTA SU

MODALITÀ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL CONTRASSEGNO

Secondo quanto espressamente previsto dalla circolare n. 32/2014, diramata dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, le liste “*devono essere corredate di un contrassegno elettorale di forma circolare da riprodurre nella scheda di votazione, al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale della regione del cui ambito territoriale fa parte la città metropolitana o la provincia. Qualora il contrassegno contenga simboli di tali partiti o gruppi politici, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53 del 1990. I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono comunque riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ricusazione*”.

In materia di contrassegni si fa, altresì, rinvio alle *Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature - Elezioni comunali 2021*, che contengono indicazioni dettagliate al riguardo, analogicamente applicabili, per quanto compatibili, alla procedura per l'elezione del Consiglio metropolitano.

Si riportano di seguito i passaggi più rilevanti delle predette Istruzioni (par. 1.8 – pagg. 60 e ss.):

“Affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. L'articolo 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che il contrassegno di lista deve essere depositato: •a mano su supporto digitale oppure •in tre esemplari in forma cartacea. [...] A pena di ricusazione, previo invito alla sostituzione, deve considerarsi vietato anche l'uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società. [...] Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia o sigla che richiami tale ideologia anche indirettamente. Infatti, la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole, sigle o simboli deve considerarsi vietata a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645. [...] Il contrassegno potrà essere anche figurato e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del medesimo contrassegno depositato ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570/ 1960 e successive modificazioni. [...] Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni presentati in forma cartacea siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto. Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi. Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio. Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore. Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine: •delle espressioni letterali che si trovano nel contrassegno, •delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno medesimo, •delle tonalità di colore. Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l'immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti”